ISTITUTO COMPRENSIVO "AMERIGO VESPUCCI"

Regolamento Organo di Garanzia

È costituito presso l'Istituto Amerigo Vespucci di Firenze ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Il presente Regolamento definisce le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento di tale Organo assumendo come riferimento la normativa vigente, le circolari e note ministeriali e il Regolamento di Istituto.

L'Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato ai principi di collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

1. Composizione

- a. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - due docenti eletti dal collegio dei Docenti (+ 2 supplenti);
 - due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto (+ 2 supplenti).
- b. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal docente più anziano.
- c. L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni e comunque, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Organo, fino alla designazione dei nuovi componenti.
- d. Si ravvisano casi d'incompatibilità quando:
 - il docente o il genitore, membro effettivo dell'Organo di Garanzia, è anche membro del Consiglio di classe o d'Istituto che ha irrogato la sanzione;
 - il genitore dell'alunno sanzionato fa parte dell'Organo dì Garanzia;
 - il genitore membro è chiamato a valutare casi in cui sono coinvolti alunni appartenenti alla classe del proprio figlio ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti, si procederà ad una nomina *ad hoc* secondo le modalità di cui al punto 2 lett. c) .

2. Elezione dei membri e subentri

- a. I docenti sono eletti dal Collegio dei Docenti nella prima seduta ordinaria dopo il termine di mandato dell'Organo di Garanzia, nella misura di un docente membro e un supplente per la scuola secondaria di primo grado e un docente membro e un supplente per la scuola primaria.
- b. Nel caso in cui i docenti membri dell'Organo di Garanzia o supplenti rinuncino all'incarico o cambino sede di servizio, si provvederà a una elezione suppletiva nella prima seduta valida del Collegio dei Docenti.
- c. Nel caso in cui i genitori membri dell'Organo di Garanzia rinuncino all'incarico, subentreranno come membri effettivi i genitori supplenti. Nel caso in cui resti in carica un solo genitore si provvederà a una elezione suppletiva per le cariche vacanti.

3. Competenze

Sono di competenza dell'Organo di Garanzia:

- a. i conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in relazione all'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria");
- b. i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque ne abbia interesse.

4. Modalità e criteri di funzionamento generali

- a. L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.
- La convocazione deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- c. La validità della seduta si attua con la presenza di quattro membri compreso il Presidente.
- d. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo.
- e. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- f. Il verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti.
- g. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

5. Controversie sul Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998

- a. Motivate controversie sull'applicazione del Regolamento di cui al DPR 249 del 24 giugno 1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") possono essere esposte da chi ne abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia presentata alla segreteria dell'Istituto.
- b. Ricevuto il ricorso, il Presidente nomina un istruttore che provvederà a reperire gli atti, le testimonianze e le memorie delle parti in conflitto. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- c. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la controversia, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico che provvederà ad informare le parti per la corretta applicazione.

6. Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- a. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori dell'alunno, o da chi ne porta interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
- b. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.
- c. Ricevuto il ricorso, il Presidente nomina un istruttore che provvederà a reperire gli atti, le testimonianze (sia del personale scolastico coinvolto che dello studente destinatario della sanzione) e le memorie che hanno dato causa alla sanzione. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

- d. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- e. L'Organo di Garanzia può:
 - a. confermare la sanzione irrogata;
 - b. revocare la sanzione irrogata;
 - c. modificare la sanzione irrogata convertendola in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza secondo modalità concordate tra il Dirigente e i docenti di classe.
- f. L'Organo di Garanzia si riunisce, valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione dello stesso.
- g. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso in cui non abbia partecipato alla seduta) che provvederà ad informare il Consiglio di Classe e la famiglia dell'alunno mediante raccomandata a mano.

7. Opposizione alle delibere dell'Organo di Garanzia

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia decide in via definitiva l'Organo di Garanzia Regionale.

8. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valga la normativa vigente.